



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000334

DATA: 06/06/2024 11:00

OGGETTO: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per la Società O. R.A.S. S.p.A. – seconda procedura. Revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 23/12/2020 e scorrimento della graduatoria per il Lotto 3.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Toniolo Roberto in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Kusstatscher Stefano - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Zuzzi Sandra - Direttore Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [08-13]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000334_2024_delibera_firmata.pdf	Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto; Zuzzi Sandra	4271D958F58A00C89FB8CAA9ED0C6652 D00382C26F77841810016DB9A32D7453
DELI0000334_2024_Allegato1.pdf	Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto	777DAFE178C6EEFB8BC2D6494BDF2D5 E92232D2A78927F2B6A84FE7F43503F67



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per la Società O.R.A.S. S.p.A. – seconda procedura. Revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 23/12/2020 e scorrimento della graduatoria per il Lotto 3.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato quanto relazionato dal Direttore dell'UOC CRAV Dott.ssa Sandra Zuzzi, responsabile del procedimento, che ha riferito quanto segue ed attestato la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia.

La L.R. n. 19 del 25/10/2016, *"Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta" denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"*, ha istituito l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), denominata *"Azienda Zero"*, la cui effettiva operatività è stata garantita con successiva Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto (in seguito *"DGRV"*) n. 1771 del 2/11/2016.

Con successiva DGRV n. 733 del 29/05/2017 è stata disposta l'attribuzione ad Azienda Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono annoverati, alla lett. g), punto 1), *"gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)"*, contestualmente disponendo il trasferimento dalla Regione del Veneto ad Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto (CRAV), soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, convertito con Legge n. 89 del 23/06/2014.

Con DGRV n. 1940 del 27/11/2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6/12/2017, *"Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"*, che ha previsto il definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dall' 1/01/2018, dei rapporti giuridici facenti capo alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV.

Con Delibera del Direttore generale (in seguito anche *"DDG"*) n. 313 del 02/07/2019 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volta all'aggiudicazione del servizio di



ristorazione per i fabbisogni di alcune Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e di ORAS S.p.A., per la durata di quattro anni, con opzione di proroga per ulteriori sei mesi, da espletarsi in modalità telematica mediante ricorso alla piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell'art. 58 del medesimo Decreto.

Con DDG n. 779 del 23/12/2020 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in parola come di seguito indicato:

- Lotto 1: deserto
- Lotto 2 (Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e ORAS S.p.A.):
 - 1° classificato Euroristorazione S.r.l.
 - 2° classificato Camst Soc. Coop. a r.l.
 - 3° classificato Dussmann Service S.r.l.
- Lotto 3 (Azienda ULSS 3 Serenissima):
 - 1° classificato Serenissima Ristorazione S.p.A.
 - 2° classificato All Food S.p.A.
 - 3° classificato Camst Soc. Coop. a r.l.
 - 4° classificato Dussmann Service S.r.l.
- Lotto 4 (Azienda ULSS 5 Polesana): 1° classificato Serenissima Ristorazione S.p.A.
- Lotto 5 (Azienda ULSS 6 Euganea): 1° classificato Serenissima Ristorazione S.p.A.
- Lotto 6 (Azienda ULSS 7 Pedemontana):
 - 1° classificato Euroristorazione S.r.l.
 - 2° classificato All Food S.p.A.
 - 3° classificato Dussmann Service S.r.l.

Relativamente a tale aggiudicazione, con cinque distinti ricorsi, acquisiti ai prott. nn. 1652/2021, 1653/2021, 1654/2021, 1655/2021 e 1656/2021 e ai quali è stato attribuito, rispettivamente, il numero di R.G. 103/2021, 104/2021, 105/2021, 106/2021 e 107/2021, Dussmann Service S.r.l. ha impugnato avanti al TAR del Veneto tutti gli atti e verbali della menzionata gara, relativamente ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6, al fine di ottenerne l'annullamento, previa concessione di misure cautelari collegiali, nonché chiedendo il risarcimento dei danni, contestando, tra gli altri, taluni aspetti relativi alla suddivisione della gara in lotti e la presunta elusione del vincolo di aggiudicazione. Inoltre, nei giudizi R.G. nn. 103/2021 (relativo al lotto n. 2), 104/2021 (relativo al lotto n. 3) e 105/2021 (relativo al lotto n. 6), Dussmann Service S.r.l. ha altresì proposto ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il diniego parziale (di cui alla nota prot. n. 1306 del 19.1.2021) disposto dalla Stazione Appaltante a fronte dell'istanza di accesso agli atti proposta, ex art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da Dussmann Service S.r.l. in data 29.12.2020.



Contestualmente all'impugnazione degli atti di gara avanti al TAR del Veneto, con tre distinti ricorsi, acquisiti ai prott. nn. 6258/2021, 6260/2021 e 6262/2021 e ai quali è stato attribuito, rispettivamente, il numero di R.G. 2310/2021, 2309/2021 e 2308/2021, Dussmann Service S.r.l. ha adito il Consiglio di Stato per l'ottemperanza delle sentenze, pronunciate dal medesimo organo giurisdizionale, nn. 1350-1486-1491 /2019 riferite all'aggiudicazione dei lotti 1, 3 e 6 della gara aggiudicata con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 75 del 13/02/2018. Con tali ricorsi, Dussmann Service S.r.l. ha impugnato la già citata Deliberazione del Direttore Generale n. 779/2020 nonché il bando, il disciplinare e il capitolato di gara, al fine di ottenerne la dichiarazione di nullità per elusione e per violazione del giudicato. Il ricorrente ha chiesto quindi la rinnovazione della gara, per il tramite della nomina di un commissario *ad acta*, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto medio tempore stipulato e, infine, la condanna al risarcimento dei danni.

Oltre a ciò, con ricorso acquisito al prot. n. 1657/2021 (al quale è stato attribuito il numero di R.G. n. 88/2021), anche All Food S.p.A. ha impugnato avanti al TAR del Veneto tutti gli atti e verbali di gara (limitatamente al lotto 6), al fine di ottenerne l'annullamento, previa concessione di misure cautelari collegiali, e la conseguente condanna della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

Al fine di difendere la legittimità dei provvedimenti adottati – anche nell'interesse dell'intero SSR – Azienda Zero si è costituita nei giudizi avanti al TAR del Veneto, R.G. nn. 103/2021, 104/2021, 105/2021, 106/2021 e 107/2021 promossi da Dussmann Service S.r.l. e R.G. n. 88/2021 promosso da All Food S.p.A., nonché nei giudizi di ottemperanza avanti al Consiglio di Stato, R.G. nn. 2308/2021, 2309/2021 e 2310/2021, promossi da Dussmann Service S.r.l..

In ordine ai giudizi di ottemperanza, con sentenze nn. 5593/2021, 5594/2021 e 5595/2021, pubblicate il 28/07/2021, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da Dussmann Service S.r.l..

A conclusione dei giudizi di primo grado, il TAR del Veneto:

- con sentenza n. 1410/2021, pubblicata il 24/11/2021, ha respinto il ricorso R.G. 88/2021 proposto da All Food S.p.A.;
- con sentenze nn. 1411/2021, 1412/2021, 1413/2021, 1414/2021 e 1415/2021, pubblicate il 24/11/2021, ha respinto i ricorsi presentati da Dussmann Service S.r.l. per tutti i lotti di gara.

Con atto notificato ai patrocinatori dell'Azienda e acquisito al prot. n. 34626/2021, All Food S.p.A. ha proposto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato per ottenere, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento della sentenza del TAR del Veneto n. 1410/2021 e, per l'effetto, l'accoglimento del ricorso di primo grado e, quindi, l'annullamento dell'aggiudicazione, la dichiarazione d'inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.

Con nota prot. n. 724 del 13/01/2022 Azienda Zero a fronte dell'esito positivo dei controlli espletati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del decorso dei termini per l'eventuale impugnazione da parte



Dussmann Service S.r.l. delle sentenze del TAR del Veneto, ha comunicato alle Aziende Sanitarie afferenti ai lotti 2, 3, 4 e 5 l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, e la conseguente possibilità, per le Aziende Sanitarie interessate, di procedere alla stipula contrattuale, come previsto dal disciplinare di gara.

Con DDG n. 1062 del 01/06/2022 e Determina dell'Amministratore Delegato. n. 1959 del 20/07/2022 rispettivamente l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e O.R.A.S. S.p.A. hanno recepito le risultanze di cui alla DDG di Azienda Zero n. 779 del 23/12/2020 relativamente al lotto 2. Successivamente l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha dato esecuzione anticipata del servizio a decorrere dall' 1/07/2022 - *giusta verbale* del 9/06/2022 del Direttore dell'Esecuzione del Contratto - e O.R.A.S. S.p.A. a decorrere dall' 1/08/2022.

Con nota prot. n. 18406 del 23/06/2022 Azienda Zero ha comunicato all'Azienda ULSS 7 Pedemontana che il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso da All Food S.p.A. avverso la sentenza n. 1410/2021, emessa dal TAR del Veneto, in merito all'aggiudicazione del lotto 6 della gara in parola e di avere avviato i controlli ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario Euroristorazione S.r.l..

Con nota prot. n. 25312 del 12/09/2022, Azienda Zero ha trasmesso alle Aziende Sanitarie il decreto del GIP del Tribunale di Padova di fissazione dell'udienza preliminare conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale nei confronti degli amministratori di Serenissima Ristorazione S.p.A. e di Euroristorazione S.r.l., in relazione a taluni reati asseritamente commessi in occasione della partecipazione alla procedura di gara in parola.

Con successiva nota prot. 29476 del 21/10/2022, Azienda Zero ha trasmesso alle Aziende Sanitarie il provvedimento con cui il menzionato GIP ha disposto il differimento della suddetta udienza all' 1/02/2023.

All'esito della predetta udienza preliminare, il GIP del Tribunale di Padova, con decreto dell' 8/02/2023, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale.

In ragione dell'intervenuto rinvio a giudizio, Azienda Zero ha ritenuto opportuno valutare le eventuali implicazioni di tale provvedimento e dei fatti posti a fondamento del medesimo sulla procedura di gara, in considerazione anche del fatto che le predette Aziende Sanitarie non avevano ancora provveduto alla sottoscrizione dei relativi contratti.

Pertanto, in data 30/05/2023, con note prott. nn. 15842 (relativamente al lotto 2), 15841 (relativamente al lotto 3), 15840 (relativamente al lotto 4), 15838 (relativamente al lotto 5), 15837 (relativamente al lotto

6), Azienda Zero ha avviato un procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, ritenendo le predette circostanze potenzialmente rilevanti sia ai sensi del protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.7.2014 (e rinnovato in data 7.9.2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (accettato da



Euroristorazione S.r.l. e da Serenissima Ristorazione S.p.A. in sede di gara), sia ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ambito dei predetti procedimenti, Euroristorazione S.r.l., con note acquisite al protocollo di Azienda Zero nn. 16751 (relativamente al lotto 2) e 16752 (relativamente al lotto 6) del 9/06/2023, ha comunicato la propria volontà di ritenersi sciolta, ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ogni vincolo derivante dall'appalto in epigrafe indicato, in ragione sia della scadenza del termine di efficacia dell'offerta prodotta in gara, sia della mancata sottoscrizione del contratto entro il termine di cui al predetto art. 32.

Con successive note acquisite al protocollo di Azienda Zero nn. 16819 (relativamente a lotto 2) e 16818 (relativamente al lotto 6) del 9/06/2023, la medesima Euroristorazione S.r.l. ha formulato le proprie osservazioni in merito ai procedimenti amministrativi in parola, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità degli stessi per sopravvenuta carenza d'interesse alla sua prosecuzione – stante l'intervenuta decadenza dell'aggiudicazione discendente, quale effetto diretto e immediato, dall'esercizio, da parte di Euroristorazione S.r.l., della suddetta facoltà di scioglimento da ogni vincolo – ed eccependo altresì, in via subordinata, l'inapplicabilità delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23/7/2014 oltre alla mancata integrazione delle ipotesi escludenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ambito dei predetti procedimenti avviati da Azienda Zero, Serenissima Ristorazione S.p.A., con note acquisite al protocollo di Azienda Zero nn. 16762 (relativamente al lotto 3), 16761 (relativamente al lotto 4) e 16765 (relativamente al lotto 5) del 09/06/2023, ha comunicato la propria volontà di ritenersi sciolta, ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ogni vincolo derivante dall'appalto in parola, in ragione sia della scadenza del termine di efficacia dell'offerta prodotta in gara, sia della mancata sottoscrizione del contratto entro il termine di cui al predetto art. 32.

Con successive note acquisite al protocollo di Azienda Zero nn. 16855 (relativamente al lotto 3), 16856 (relativamente al lotto 5) e 16857 (relativamente al lotto 4) del 12/06/2023, la medesima Serenissima Ristorazione S.p.A. ha formulato le proprie osservazioni in merito ai procedimenti amministrativi in parola, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità degli stessi per sopravvenuta carenza d'interesse alla sua prosecuzione – stante l'intervenuta decadenza dell'aggiudicazione discendente, quale effetto diretto e immediato, dall'esercizio, da parte di Serenissima Ristorazione S.p.A., della suddetta facoltà di scioglimento da ogni vincolo – ed eccependo altresì, in via subordinata, l'inapplicabilità delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23/07/2014 oltre alla mancata integrazione delle ipotesi escludenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In data 14/06/2023, come da verbali conservati agli atti dell'UOC CRAV, a cui si rinvia per *relationem*, è stata dichiarata l'improcedibilità dei procedimenti amministrativi per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'esercizio, da parte di Euroristorazione S.r.l. e di Serenissima Ristorazione S.p.A., della



facoltà di scioglimento da ogni vincolo ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esercizio che comporta, quale effetto diretto ed immediato, la decadenza di Euroristorazione S.r.l. e di Serenissima Ristorazione S.p.A., dalle aggiudicazioni disposte nei loro confronti.

Conseguentemente, il RUP ha ritenuto di procedere ad interpellare gli operatori economici utilmente collocati nelle graduatorie dei lotti 2, 3 e 6, considerata la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile alla stipula di un nuovo contratto d'appalto per l'affidamento del servizio, valutando maggiormente aderente all'interesse pubblico da perseguire attingere, ai fini dell'individuazione del nuovo aggiudicatario, alla procedura già svolta, ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie, ove esistenti, piuttosto che procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Nelle more dello svolgimento delle attività propedeutiche allo scorrimento della graduatoria del lotto 2 ed al fine di evitare la possibile interruzione di un pubblico servizio, il RUP ha chiesto all'operatore Euroristorazione S.r.l. la prosecuzione del servizio, fino al 30/09/2023 (termine poi ulteriormente prorogato al 31/12/2023 e successivamente al 30/06/2024); il RUP inoltre ha accolto l'istanza di revisione dei prezzi avanzata dal citato operatore economico – giusta ns. prot. n. 25876 del 5/10/2023 –.

All'esito della corrispondenza intercorsa con gli operatori economici utilmente collocati nelle graduatorie dei lotti 2, 3 e 6 e alla luce delle valutazioni condivise con le Aziende destinatarie del servizio, il RUP, come riportato nella verbale della seduta del 16/05/2024, a cui si rinvia *per relationem* in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha proposto quanto segue:

- di non aggiudicare il lotto 6;
- di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in ordine allo scorrimento del lotto 2;
- di aggiudicare il lotto 3 al 2° classificato All Food S.p.A. (dal 1/01/2024 Authentica S.p.A.).

Si ritiene, pertanto, opportuno e necessario disporre, ai sensi dell'art. 21- *quinqüies* della Legge n. 241/1990, la revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 23/12/2020 relativamente all'aggiudicazione a Euroristorazione S.p.A. dei lotti 2 e 6 e a Serenissima Ristorazione S.p.A. dei lotti 3, 4 e 5, con conseguente caducazione di tutti gli atti discendenti, collegati o comunque connessi alla stessa, e contestualmente:

- dichiarare, per l'effetto, deserti i lotti 4 e 5, per i quali si procederà ad espletare una nuova procedura di gara;
- non aggiudicare il lotto 6, per il quale si procederà ad espletare una nuova procedura di gara;
- rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in ordine allo scorrimento della graduatoria del lotto 2;
- scorrere la graduatoria del lotto 3, disponendone l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico, 2° classificato, Authentica S.p.A. per l'importo complessivo presunto di € 16.367.396,63 di cui € 14.548.797,00 IVA esclusa per il servizio quadriennale e € 1.818.599,63 IVA esclusa per l'opzione di proroga tecnica.



Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali prescritti per l'accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero avendo la procedura di gara ad oggetto servizi che saranno acquistati dall'Azienda ULSS 3 Serenissima, a cui compete la stipula del relativo contratto, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1), nonché la gestione della fase di esecuzione, inclusa la liquidazione degli oneri derivanti dai servizi di cui trattasi.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
- le DGRV n. 1771 del 2/11/2016, n. 733 del 29/05/2017 e n. 1940 del 27/11/2017;

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza ed in base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 26/02/2024;

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, la revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 23/12/2020 relativamente all'aggiudicazione a Euroristorazione S.p.A. dei lotti 2 e 6 e a Serenissima Ristorazione S.p.A. dei lotti 3, 4 e 5, con conseguente caducazione di tutti gli atti discendenti, collegati o comunque connessi alla stessa;
- 3) di dichiarare, per l'effetto, deserti i lotti 4 e 5;



- 4) di non procedere all'aggiudicazione del lotto 6 e di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in ordine allo scorrimento del lotto 2, per le motivazioni espresse nel verbale del RUP del 16/05/2024 a cui si rinvia per relationem in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che per i lotti 1, 4, 5 e 6 si procederà ad espletare una nuova procedura di gara;
- 6) di aggiudicare il lotto 3, avente ad oggetto il servizio di ristorazione per l'Azienda ULSS 3 Serenissima, a favore dell'operatore economico, 2° classificato, Authentica S.p.A. per l'importo complessivo presunto di € 16.367.396,63 di cui € 14.548.797,00 IVA esclusa per il servizio quadriennale e € 1.818.599,63 IVA esclusa per l'opzione di proroga tecnica;
- 7) di dare atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta che diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali prescritti per l'accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 8) di incaricare la UOC CRAV di provvedere alle pubblicazioni ed alle comunicazioni previste per legge conseguenti all'aggiudicazione;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero, avendo la procedura di gara ad oggetto servizi che saranno acquistati dall'Azienda ULSS 3 Serenissima, a cui compete la stipula del relativo contratto, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1), nonché la gestione della fase di esecuzione, inclusa la liquidazione degli oneri derivanti dai servizi di cui trattasi;
- 10) di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- 11) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

CIG derivato:

TRA

....., con sede legale in, Cod. Fisc.e Part. IVA, in persona del suo legale rappresentate *pro-tempore* dott. (di seguito anche denominato “Azienda Sanitaria” o “Ente appaltante” o “Ente”);

E

....., sede legale in, via, iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n., P. IVA, domiciliato ai fini del presente atto in, via, in persona del legale rappresentante, (di seguito nominato, per brevità, anche “**Fornitore o Appaltatore o Contraente**”)

congiuntamente di seguito “**Parti**”

PREMESSO

- che con Deliberazione del Direttore Generale (in seguito “DDG”) n. 313 del 02/07/2019 è stata indetta la seconda procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per la società Oras S.p.A. per la durata di quattro anni e con eventuale proroga tecnica semestrale;
- che con DDG di Azienda Zero n. del è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 3 della procedura di gara a favore di Authentica S.p.A. per l'importo complessivo presunto di € 16.367.396,63 di cui € 14.548.797,;00 IVA esclusa per il servizio quadriennale e € 1.818.599,63 IVA esclusa per l'opzione di proroga tecnica
- che con DDG n. del è stata recepita la citata deliberazione di Azienda Zero e contestualmente affidato al Fornitore il servizio di ristorazione, sulla base dei fabbisogni stimati in sede di gara, per l'importo complessivo presunto di €,00 IVA esclusa, di cui €,00 IVA esclusa per il servizio quadriennale ed €,00 Iva esclusa per l'opzione di proroga semestrale;
- si rende pertanto necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto, che disciplini il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle Parti.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e il progetto esecutivo nonché l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via graduata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "*Codice*", (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni; (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto l'Azienda Sanitaria da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 2 Oggetto del Contratto

Il presente Contratto concerne la fornitura del servizio di ristorazione per l'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Il servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica e nel progetto esecutivo.

Il servizio è articolato nei seguenti:

- produzione e fornitura fino al reparto o (*eventuale*) *al letto* del paziente di pranzo e cena per i degenti degli ospedali e delle strutture territoriali, tutti i giorni dell'anno, festività settimanali ed infrasettimanali comprese;
- produzione e fornitura fino al reparto/struttura delle colazioni (e le relative stoviglie) in vassoi personalizzati, per i degenti degli ospedali e delle strutture territoriali, tutti i giorni dell'anno, festività settimanali ed infrasettimanali comprese; eventualmente solo le bevande calde potranno essere fornite tramite erogatori;
- fornitura di generi extra su richiesta dell'Azienda Sanitaria nei termini precisati nel Capitolato Tecnico;
- gestione mense aziendali con produzione e somministrazione dei pasti per il personale dipendente ed altro personale autorizzato secondo i singoli regolamenti aziendali;
- fornitura di pasti presso le strutture territoriali nei termini indicati nei tempi indicati dal Capitolato Tecnico.

Si rinvia al Capitolato Tecnico, parte integrante del presente Contratto, per l'analitica indicazione e descrizione del servizio e dei servizi accessori.

Articolo 3 Durata del Contratto

Il Contratto ha durata di quattro anni a decorrere dal.....

Il servizio dovrà essere avviato entro.....

Articolo 4 Importo del Contratto

L'importo del Contratto ammonta ad € _____ IVA esclusa. Tale importo, pari all'importo quadriennale aggiudicato, è dato dalla sommatoria dei corrispettivi offerti per i servizi, riportati in dettaglio nell'Offerta economica del Fornitore, moltiplicati per i relativi fabbisogni quadriennali presunti indicati negli atti di gara.

Per l'esecuzione del presente Contratto sono stati ravvisati i rischi di natura interferenziale descritti nel relativo Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) allegato al presente Contratto, la cui eliminazione comporta una spesa stimata di €

Articolo 5 Modifiche contrattuali

Il Fornitore, alla scadenza del Contratto, avrà l'obbligo, su richiesta dell'Azienda Sanitaria di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del Contratto.

Durante la durata del Contratto l'Azienda Sanitaria, si riserva altresì, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20 % dell'importo del Contratto; l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel Contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del Contratto.

Articolo 6 Cauzione definitiva

L'Appaltatore dovrà costituire, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle eventuali somme pagate in eccesso dall'Azienda Sanitaria durante l'esecuzione del servizio, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente escussione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro.

Articolo 7 Esecuzione del Contratto

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui al presente Contratto, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica nonché nel progetto esecutivo e nei relativi allegati, nel rispetto delle disposizioni e norme in esso richiamate, relazionando per iscritto sulle operazioni svolte e sulle metodologie utilizzate, a semplice richiesta dell'Ente.

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore deve tener conto delle direttive e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire all'Azienda Sanitaria il pieno ed indisturbato godimento dei programmi e della documentazione forniti nel corso del servizio e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

L'Azienda Sanitaria si impegna, per il periodo di validità del Contratto, a porre a disposizione dell'Appaltatore tutto il materiale e i dati in suo possesso, necessari all'espletamento del servizio.

Articolo 8 Condizioni del servizio

Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e degli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, come previsto nei successivi articoli dedicati alle penali e alla risoluzione contrattuale.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

Articolo 9 Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente Contratto dovranno essere fatturati a carico dell'Azienda Sanitaria, con cadenza mensile, con riferimento ai servizi effettivamente resi ed alla concordanza dei prezzi unitari offerti.

La fattura mensile deve riportare il consuntivo dei pasti erogati presso ciascuna struttura e presentare i seguenti dati:

- Prezzo di una colazione moltiplicato per il numero di colazioni prenotate/consegnate;
- Prezzo di un pranzo moltiplicato per il numero di pranzi prenotati/consegnati;
- Prezzo di una cena moltiplicato per il numero di cene prenotate/consegnate;
- Prezzo di un pranzo per dipendente per il numero di pranzi prenotati/consegnati;
- (Eventuale) Prezzo unitario per il servizio di prenotazione, consegna e ritiro al letto dei pazienti dei pranzi per numero di pranzi consegnati;
- Eventuale) Prezzo unitario per il servizio di prenotazione, consegna e ritiro al letto dei pazienti delle cene per numero delle cene consegnate
- (Eventuale) Prezzo relativo ai generi alimentari di conforto extra consegnati ai reparti di ciascuna struttura suddivisi per numero/quantità di prodotti consegnati.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto e del Codice Identificativo Gara (CIG) "derivato" rispetto a quello della procedura di gara espletata da Azienda Zero e deve essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti entro i termini di legge.

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dalla ulteriore normativa vigente.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dall'Azienda Sanitaria in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo in conformità alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore che è stato comunicato all'Azienda Sanitaria.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le Parti.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso l'Azienda Sanitaria

si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Tutti i corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Azienda Sanitaria dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità dell'Azienda Sanitaria di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

Articolo 10 Variazioni soggettive

È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il singolo Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 11 Norme in materia di sicurezza e rischi da interferenza

L'Appaltatore dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Azienda Sanitaria, le misure e cautele di sicurezza per garantire l'esecuzione del Contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà garantire una formazione specifica relativa ai rischi negli ambienti di lavoro sanitari, con riferimento in particolare ai rischi chimici e biologici.

L'Appaltatore dovrà inoltre conoscere ed adeguare la propria struttura organizzativa al Piano di Gestione delle Emergenze di ogni struttura.

Articolo 12 Adeguamento dei prezzi

A causa degli eccezionali eventi di natura inflattiva, con progressivi ed imprevisti aumenti di costi e difficoltà di approvvigionamenti dei materiali e dei servizi, a causa delle condizioni di mercato che si sono venute a creare per effetto della pandemia da COVID-19 e, poi, della guerra in Ucraina e delle difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche, l'Azienda Sanitaria riconosce l'incremento del 24 % dei prezzi offerti a decorrere dal secondo mese di avvio del servizio.

Successivamente con cadenza annuale i prezzi verranno aggiornati, nel rispetto dei prezzi di riferimento stabiliti da ANAC, in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it> inserendo quale data iniziale la data di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile

L'Appaltatore dovrà attivarsi comunicando all'Azienda Sanitaria tramite PEC almeno 30 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale, la propria intenzione di avvalersi della clausola di revisione dei prezzi. A tale scopo, dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso a richiedere l'aumento dei prezzi. All'esito dell'istruttoria l'Azienda Sanitaria comunicherà al Fornitore la percentuale di revisione riconosciuta.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del Contratto o in sede di proroga dello stesso, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, l'Azienda Sanitaria si riserva di avanzare motivata richiesta

di revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, l'Azienda Sanitaria comunicherà a mezzo PEC all'Appaltatore l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'Appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà essere valutato anche ai fini della sussistenza dei presupposti per l'attivazione del rimedio di cui all'art. 1467 c.c..

Articolo 13 Controlli sul servizio appaltato

L'Appaltatore dovrà effettuare audit sul servizio tramite apposite check list preventivamente consegnate al proprio personale di vigilanza e controllo interno

L' Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di verificare, tramite il proprio personale appositamente designato, la regolarità dell'espletamento del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato Tecnico, nonché di procedere in ogni momento al controllo dei locali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate dall'Appaltatore per l'erogazione del servizio. In particolare potranno essere effettuati:

Controlli sulle Derrate L' Azienda Sanitaria, con la frequenza e nel momento che riterrà opportuni, si riserva il diritto di procedere, con proprio personale o attraverso istituti/laboratori di analisi qualificati ed esterni, a controlli qualitativi o di conformità sulle derrate utilizzate, mediante prelievi delle stesse ed analisi da effettuare, in contraddittorio con l'Appaltatore; tali prelievi saranno effettuati senza interferire con lo svolgimento dell'attività di produzione e distribuzione dei cibi.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di far eseguire sulle carni opportuni esami relativi alla ricerca di sostanze inibenti, tireostatiche ed anabolizzanti nonché esami batteriologici. L'Appaltatore non potrà interferire sulle modalità di controllo dei tecnici incaricati, fatto salvo il legittimo contraddittorio.

Controlli sul Servizio L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di eseguire con proprio personale ed in ogni momento i seguenti controlli:

- sui piatti pronti e sulla pertinenza delle temperature;
- sul rispetto della grammature;
- presentazione dei piatti (sapore, palatabilità, profumo);
- sulla carica batterica, sui residui anticrittogamici ed altre sostanze eventualmente presenti nelle vivande cotte e crude e nei locali;
- sulle modalità di stoccaggio e conservazione degli alimenti;
- sulle modalità operative adottate nel ciclo produttivo;
- sul rispetto del manuale di corretta prassi igienica;
- sul rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico;
- sul rispetto di quanto indicato nell'Offerta tecnica e nel progetto esecutivo di organizzazione e gestione del servizio, in relazione a tutta la documentazione presentata in sede di offerta (con particolare riferimento alla modalità di prenotazione e distribuzione dei pasti);
- sull'organico di personale presente in servizio nelle varie fasce orarie di lavoro e sul comportamento dello stesso;
- in generale sul corretto espletamento del servizio.

I controlli sullo svolgimento del servizio di ristorazione verrà realizzato dai servizi competenti dell'Azienda Sanitaria con controlli ispettivi, audit interni ed audit esterni di seconda parte anche presso il centro di cottura esterno dell'Appaltatore. Il controllo è compito istituzionale dei suddetti servizi e viene eseguito secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 14 Rilevazione del grado di soddisfazione

Il grado di soddisfazione degli utenti rappresenta un indicatore che rileva il gap esistente tra livello di qualità erogato attraverso il servizio e livello di qualità percepita dall'utente; preso atto dell'aumento sempre più marcato della centralità del ruolo dell'utente, rappresenta quindi un valido strumento di supporto alla raccolta di informazioni utili nella gestione dell'appalto. Per questo motivo la ditta appaltatrice fornisce, una volta aggiudicato l'appalto (entro il termine del periodo di prova), l'implementazione di un progetto di Customer Satisfaction, con l'obiettivo di:

- rilevare le criticità esistenti;
- individuare i punti di forza.

Dovrebbe essere rivolto alla valutazione del servizio di ristorazione da parte di:

- degenti e loro accompagnatori;
- personale dipendente delle Strutture Sanitarie ed altre persone autorizzate all'accesso alle mense aziendali, ovvero i fruitori dell'appalto.
- I risultati dei progetti volti ad individuare la soddisfazione del cliente dovranno essere elaborati in report consegnati alle Strutture sanitarie tramite il Responsabile di gestione del servizio appaltato e dovranno contenere anche indicazioni relative ad eventuali azioni correttive.
- Resta inteso che ogni azione o suggerimento sarà preso in considerazione dall'Azienda Sanitaria che, tuttavia, sottolinea la completa responsabilità dell'Appaltatore nel fornire il servizio.
- I risultati della Customer eseguita nei reparti, con commenti ed azioni migliorative adottate per migliorare il servizio, e le risposte alle domande/osservazioni più frequenti dei degenti dovranno essere inviati alla Direzione di Presidio che li inoltrerà ai Responsabili di struttura.
- L' Azienda Sanitaria potrà in ogni momento distribuire ai propri coordinatori infermieristici, ai dipendenti e ai degenti dei questionari per verificare il gradimento del servizio. Tali questionari valuteranno la qualità del servizio e l'appropriatezza delle rilevazioni fatte dall'Appaltatore.

Articolo 15 Personale: requisiti, garanzie e responsabilità

L'Appaltatore dovrà svolgere il coordinamento e la direzione operativa del servizio di ristorazione anche attraverso l'inserimento di propri responsabili per il conseguimento dei risultati richiesti dal presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

L'Appaltatore, nell'espletare il servizio dovrà impiegare personale qualificato (con particolare riferimento al direttore del servizio, alle dietiste, ai cuochi), di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto del Capitolato tecnico, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi servizi dell'Azienda Sanitaria preposti al controllo. L'Appaltatore dovrà impegnarsi nello stesso tempo a sostituire, a richiesta o di propria iniziativa, il personale che dia motivo di lamentele.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale (i.e. Piano di Formazione) presso le sedi dell'Azienda Sanitaria in cui esegue il servizio.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a svolgere periodici corsi di formazione, oltre a quelli previste dalle normative di riferimento, riguardanti il sistema di gestione ambientale, i prodotti innovativi, le attrezzature con caratteristiche operative superiori, etc.. atti a migliorare, nell'insieme, la professionalità dei propri operatori. In particolare il Fornitore dovrà garantire che nell'ambito di tali corsi siano affrontate, come previsto nei CAM, le seguenti tematiche:

- Alimentazione e salute;
- Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali;
- Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione;
- Stagionalità degli alimenti;
- Corretta gestione dei rifiuti;
- Uso dei detersivi a basso impatto ambientale;
- Energia, trasporti e mense.

L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione ad uno schema organizzativo coerente con quello presentato rispettandone numero, qualifica, mansioni, livello, monte-ore contrattuale e monte-ore effettivo settimanali offerti nei vari turni di servizio per tutta la durata contrattuale, dandone comunicazione tramite PEC all' Azienda Sanitaria in caso di variazione.

L'accesso ai locali sarà consentito al solo personale segnalato per iscritto dall'Appaltatore.

Gli addetti al servizio devono essere sempre presenti nelle zone di lavoro loro assegnate, negli orari decisi in comune accordo tra l'Azienda Sanitaria e l'Appaltatore dovrà essere sempre in grado di precisare chi ha effettuato un determinato lavoro e in quale orario. Non saranno ammesse variazioni degli orari delle varie attività se non preventivamente autorizzate dal DEC. La presenza sul posto di lavoro dei dipendenti, e il relativo orario di svolgimento del servizio, dovranno essere documentati dall'Appaltatore mediante opportuno sistema di rilevazione.

I livelli di servizio dovranno essere garantiti indipendentemente da assenze a qualsiasi titolo del personale impiegato. In caso di infortunio o malattia del personale, l'Appaltatore deve assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti da capitolato.

Il servizio oggetto del presente Contratto deve intendersi di pubblica utilità e, pertanto, l'Appaltatore dovrà porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni altresì in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale, anche attraverso opportuni accordi con le OO.SS.

L'Appaltatore, a tal fine, garantirà direttamente il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione della prescritta penale.

Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'Azienda Sanitaria prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

L'Appaltatore in relazione al personale dovrà:

- A. nominare, entro 10 gg dalla comunicazione di aggiudicazione, un proprio referente - e relativo sostituto con pari poteri e competenze da poter interpellare in caso di impedimento del primo -, per l'Azienda Sanitaria. Detti soggetti devono essere in ogni momento reperibili ed a disposizione dell'Azienda Sanitaria, nonché dovranno essere dotati di sufficienti poteri decisionali per la gestione di eventuali criticità, dovranno garantire la supervisione e il coordinamento delle attività eseguite dal personale della Ditta, secondo le direttive impartite; l'Appaltatore pertanto dovrà comunicare il nome dei suoi rappresentanti, nonché i loro indirizzi e numeri di telefono di reperibilità (almeno dalle ore 7 alle ore 20 di ogni giorno, sia per la gestione delle cucine e mense che per l'utilizzo degli armadi di rigenerazione e la prenotazione e distribuzione dei pasti).
- B. tutte le contestazioni di inadempienza comunicate a detti incaricati, si intendono formulate direttamente all'Appaltatore;
- C. osservare tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale;
- D. rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro;
- E. impiegare esclusivamente personale retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore in vigore.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali se e in quanto sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore deve certificare mensilmente l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dai suindicati accordi di lavoro.

L'Azienda Sanitaria sarà sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi incidente, tossinfezione o danno che dovesse avvenire in conseguenza delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 16 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Per CCNL di settore si intendono, in via esemplificativa, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del Contratto sarà verificata di volta in volta dall'Azienda Sanitaria al fine di accertare o meno se il Fornitore abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del Contratto.

Articolo 17 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore risponde completamente dei danni a persone o cose, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad esso (od ai suoi dipendenti) o all'uso dei mezzi di trasporto.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere direttamente, in danno dell'impresa, trattenendo l'importo sulle fatture in scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti e conseguenti a maggiori oneri.

Trattandosi di servizio indispensabile, l'Appaltatore assume inoltre a proprio carico la responsabilità del funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, assicurando in ogni caso la continuità del servizio stesso.

Articolo 18 Coperture Assicurative

L'Appaltatore ha presentato idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia per:

Polizza di Responsabilità Civile Diversi - RC Terzi e RC Prestatori di lavoro derivante dall'esercizio della propria attività, nella sua qualità di Fornitore del servizio di mensa, compresi i rischi igienico sanitari, i rischi da avvelenamento e tossinfezione alimentare, compreso il danno biologico, nonché i rischi derivanti alle committenti connessi al trasporto degli alimenti. L'assicurazione è valida in qualunque modo avvenga il trasporto. L'Azienda Sanitaria sarà considerata terzo a tutti gli effetti e la garanzia verrà estesa alla Responsabilità civile del singolo esercente.

Massimali RC Terzi non inferiori a: € 1.500.000,00 per ogni persona € 1.500.000,00 per ogni sinistro per danni a cose e animali.

Massimali RCO non inferiori a: € 1.500.000,00 per sinistro per ogni prestatore di lavoro.

Massimali non inferiori a: € 200.000,00 per persona in caso di morte € 200.000,00 per persona in caso di invalidità permanente.

Articolo 19 Contestazioni, controversie, inadempienze e penalità

Articolo 19.1 Deficienze dell'Appaltatore

Oltre ai controlli previsti per legge in materia di sicurezza alimentare, l'Azienda Sanitaria effettuerà tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni a mezzo del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi indicati nel Capitolato Tecnico e in quelli migliorativi che l'Appaltatore ha descritto nell'offerta tecnica per l'espletamento del servizio e, in caso di non conformità con gli standard, saranno richiesti trattamenti straordinari a completo carico dell'Appaltatore fino al ripristino delle condizioni contrattuali.

I controlli presso la cucina esterna e i locali mensa verranno effettuati dai soggetti incaricati dall'Azienda Sanitaria.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del Contratto, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

L'Azienda Sanitaria procederà a definire, in appositi documenti concordati con l'Appaltatore, le modalità attraverso le quali verranno effettuati i controlli.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecnica e merceologica i pasti consegnati, che saranno prelevati alla presenza del responsabile tecnico della ditta e sottoposta a prove presso laboratori appositamente attrezzati, al fine di accertare la conformità alle prescrizioni tecniche e qualitative indicate nel Capitolato Tecnico.

Le spese di analisi sono a carico dell'Appaltatore, qualora vi sia difformità rispetto alle prescrizioni tecniche e qualitative indicate nel Capitolato o nella offerta presentata dell'Appaltatore.

Eseguita la verifica, l'Azienda Sanitaria comunicherà all'Appaltatore l'esito al fine di consentire allo stesso di presentare le eventuali argomentazioni o deduzioni.

L'Azienda Sanitaria potrà anche inviare i propri funzionari presso gli stabilimenti che saranno utilizzati per l'erogazione dei servizi, per verificare le modalità di lavorazione impiegate e la loro conformità alle specifiche previste negli atti di gara.

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi verbali sottoscritti dai soggetti delegati al controllo dall'Azienda Sanitaria e dal Responsabile tecnico dell'Appaltatore.

Gli ordini di servizio e le indicazioni e prescrizioni dei soggetti delegati dall'Azienda Sanitaria dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli interventi disposti.

Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dell'Azienda Sanitaria o di terzi, la stessa Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Appaltatore dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabilito caso per caso.

L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Poiché i servizi contemplati sono da ritenersi di pubblica utilità, l'Appaltatore per nessuna ragione può sospenderle, effettuarle in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirle in ritardo.

Articolo 19.2 Penalità

Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria addebiterà all'Appaltatore una penale nei termini indicati nel presente articolo

Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente Contratto nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obiettivi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4. Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino a un massimo dello 0,5 per mille del corrispettivo.

Slittamento dell'avvio

In caso di mancato rispetto dell'avvio del servizio l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto fino a un massimo dello 0,5 per mille del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso ogni Azienda Sanitaria si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate e i maggiori danni.

Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda Sanitaria chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo medesimo.

Mancata rispondenza dei prodotti utilizzati alle caratteristiche da Capitolato o relazione tecnica

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

L'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari a 300,00 Euro per ciascun prodotto difforme.

Ritrovamento di corpi estranei organici e inorganici nelle materie prime alimentari, semilavorati e prodotti finiti pronti al consumo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica presso ciascun reparto/servizio, ogni giorno di consegna e/o ritiro. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio con riferimento mensile. Resta salvo l'obbligo di immediata sostituzione del piatto.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale da 50,00 Euro a 300,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione della gravità.

Mancato rispetto delle grammature al crudo e al netto degli scarti

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica presso i centri cottura. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 5 segnalazioni di disservizio con riferimento mensile.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,1 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 0,3 per mille del corrispettivo medesimo.

Non conformità igienico-sanitaria inerente il processo di produzione, la conservazione delle derrate, la preparazione e cottura dei pasti, il trasporto dei prodotti, la distribuzione dei pasti

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica sia presso i centri cottura sia presso le sedi dell'Azienda Sanitaria. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari allo 1,0 per mille del corrispettivo medesimo.

Prodotto scaduto o in cattivo stato di conservazione detenuto in magazzino o nei frigoriferi/celle privo di cartello "Prodotto non destinato alla somministrazione agli utenti"

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica sia presso ciascun reparto/servizio che per analisi a campione. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo medesimo.

Utilizzo di attrezzature non idonee (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo: attrezzature da cucina, carrelli o automezzi), utilizzo improprio o non conforme, carenza igienica degli ambienti in relazione al piano di sanificazione mancato rispetto delle disposizioni in ordine alle prescrizioni di abbigliamento igienico e di sicurezza.

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica sia presso ciascun reparto/servizio che per controlli a campione. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo medesimo.

Interruzione del servizio

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale aziendale. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio. Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo medesimo a giornata di ritardo nell'esecuzione.

Violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al Dlgs 81/2008, compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo medesimo.

Infrazione verificata relativamente all'adozione ed al rispetto del piano di manutenzione, nonché per la mancata esecuzione dei necessari interventi previsti nel Capitolato tecnico e negli allegati tecnici.

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazioni di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo medesimo.

Ritardo/anticipo nella consegna dei pasti rispetto agli orari pattuiti

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica presso ciascun reparto/servizio, ogni giorno di consegna. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verranno considerate n. 5 segnalazioni di disservizio che superino i 15 minuti di ritardo/anticipo nell'arco del mese.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale da 300,00 Euro a 1.000,00 Euro, per ciascuna segnalazione in ragione della gravità.

Mancato aggiornamento dell'elenco del personale, mancata reperibilità del supervisore o comportamento non corretto da parte dei dipendenti del Ditta appaltatrice

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazioni di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari allo 0,5 per mille del corrispettivo medesimo.

Agli importi delle penalità indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggiore costo derivante dall'aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi offerti da ogni Azienda Sanitaria;
- minori introiti.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda Sanitaria provvederà alla segnalazione al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della L. 3 agosto 2007 n. 123.

Per i casi non specificamente previsti, l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile; nel caso di recidiva nell'arco dello stesso mese, le penalità verranno raddoppiate.

Articolo 19.3 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza su segnalazione del personale all'uopo incaricato della verifica così come descritto nei precedenti articoli e comunque dall'avvio del procedimento da parte del D.E.C.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, all'Azienda Sanitaria, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del D.E.C. o del personale competente dallo stesso individuato a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari all' 1 per mille del valore del Contratto.

Il Fornitore dovrà prendere atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del Contratto, nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta peraltro stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti, di cui al presente Contratto, non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Azienda Sanitaria di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all'immagine dell'Azienda Sanitaria.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero recidive, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il Contratto, previa notificazione all'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta ivi incluso il maggior danno.

Qualora il servizio risultasse complessivamente non conforme, per qualità e caratteristiche rispetto a quanto indicato in offerta, l'Azienda Sanitaria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di addebitare all'Appaltatore una penale determinata in base alla quantificazione della minor prestazione eseguita e comunque sino al massimo dell'1 per mille del valore complessivo del Contratto per ogni giorno di mancata conformità sino al momento dell'adempimento. L'Azienda Sanitaria contesterà ufficialmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine di 48 ore per la presentazione di controdeduzioni scritte. Rimane in ogni caso riservato all'Azienda Sanitaria il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito. La penale applicata sarà trattenuta sulla liquidazione delle fatture e/o sul deposito cauzionale definitivo.

Nel caso in cui il servizio ristorazione non si svolga secondo le norme del presente Contratto l'Azienda Sanitaria invierà all'Appaltatore specifica "contestazione ufficiale" mediante raccomandata.

Verificandosi tre volte gli abusi o deficienze sopra indicate, oggetto di contestazione ufficiale scritta, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il Contratto, incamerando la cauzione definitiva, con addebito dei danni conseguenti all'Appaltatore, fatta salva la riserva di addebito delle maggiori spese sostenute.

Articolo 19.4 Scioperi e cause di forza maggiore

Se, in caso di scioperi o per cause di forza maggiore il servizio non potesse essere effettuato nei termini pattuiti, l'Appaltatore riconoscerà il diritto all'Azienda Sanitaria di trattenere in via straordinaria una cifra proporzionale al minor valore dei pasti consegnati, per il quale dovrà emettere la conseguente nota di accredito.

L'Appaltatore dovrà in ogni modo darne comunicazione almeno 48 ore prima e garantire, in detti casi, l'effettuazione di un servizio d'emergenza da definirsi in accordo con le Direzioni Medica e Amministrativa degli Ospedali, per garantire il mantenimento dei servizi minimi essenziali.

Articolo 19.5 Disdetta del Contratto da parte dell'Appaltatore

Qualora l'Appaltatore dovesse sospendere il servizio o disdettare il Contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda Sanitaria tratterà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

L'Azienda Sanitaria addebiterà, inoltre, all'Appaltatore inadempiente, l'eventuale maggior spesa derivante dalla assegnazione del servizio ad altre ditte e ciò fino alla scadenza naturale del Contratto.

La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza, fatti salvi maggiori danni.

Articolo 20 Subappalto

Il subappalto è ammesso solo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del Contratto, con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Ove abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà in sede di offerta, il Fornitore deve depositare il Contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente. Con il deposito del Contratto di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21 Manutenzione dei locali, delle attrezzature e degli arredi concessi in uso

La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi concessi in uso sono a carico dell'Appaltatore, incluse la disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione.

L'Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature utilizzati per le prestazioni contrattuali.

Prima dell'avvio del servizio sarà redatto in contraddittorio specifico verbale di consegna con cui l'Azienda Sanitaria consegnerà all'Appaltatore locali, impianti, apparecchiature, arredi e beni mobili accessori nello stato di fatto in cui si trovano.

L'Appaltatore, a partire dalla data del sopracitato verbale, si assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.

L'Appaltatore dovrà utilizzare gli impianti in conformità alle norme tecniche vigenti e per le apparecchiature ed attrezzature secondo le prescrizioni dei relativi manuali d'uso e manutenzione disponibili presso la stazione appaltante.

Tutti gli eventuali interventi di manutenzione che si renderanno necessari dovranno essere corredati da relativa dichiarazione di conformità, prevista dalle leggi in materia, mentre per le apparecchiature e attrezzature eventualmente integrate o sostituite dovrà essere presentato, ove previsto, il certificato di collaudo.

All'Appaltatore spetterà:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti beni, arredi, apparecchiature, attrezzature e macchinari – compresi gli impianti specificatamente ad essi dedicati, sia di tipo autonomo e sia interconnessi e/o derivati dagli impianti generali, fino al collegamento con gli impianti generali stessi di presidio o di struttura.
- la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti di pertinenza specifica del servizio di tipo edile e strutturale come pavimentazioni, rivestimenti murali, controsoffitti, superfici finestrate, porte, ecc...

L'Appaltatore dovrà presentare prima dell'avvio del servizio, il programma della manutenzione dei beni arredi, apparecchiature, attrezzature e macchinari che dovrà essere approvato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è altresì tenuto, a propria cura e spese, nella fase di esecuzione del servizio, ad integrare, modificare, aggiornare detto piano manutentivo in ragione dei manuali d'uso e manutenzione ovvero di specifiche normative tecniche inerenti le apparecchiature, le attrezzature, i macchinari, gli impianti e i locali affidati.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a proprio onere e nei tempi fissati dal programma presentato e concordato con il Servizio Tecnico aziendale gli eventuali interventi di manutenzione.

Nel caso di ogni evento/anomalia/rottura degli impianti generali di alimentazione, di distribuzione e di passaggio a servizio all'intero presidio e/o struttura è fatto obbligo all'Appaltatore di dare tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico in modo che lo stesso possa provvedere immediatamente alla loro eliminazione. Il ripristino della funzionalità degli impianti generali di alimentazione, di distribuzione e di passaggio a servizio all'intero presidio e/o struttura, (manutenzione straordinaria), è in carico dell'Azienda Sanitaria, che vi provvederà a mezzo di proprio appaltatore, salvo diritto di rivalsa nel caso in cui fosse provato che il danno sia stato causato dall'incuria, dall'imperizia e/o con dolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere alle sostituzioni dei beni concessi in uso e di quelli forniti ad integrazione che dovessero rendersi necessarie nel corso del Contratto, avendo cura di darne avviso scritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Al termine dell'appalto l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di acquisire a titolo gratuito i beni integrati/sostituiti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A termine dell'appalto i locali, i beni e le attrezzature ed impianti concessi in uso dovranno trovarsi in buono stato d'utilizzo, salvo il normale deterioramento d'uso; verranno restituiti alla Azienda Sanitaria con sottoscrizione di un apposito verbale.

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda Sanitaria verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23 Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 e rinnovato da ultimo in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sopramenzionato ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti

Articolo 24 Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

Al presente Contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), attuato in ambito nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, con o senza ausilio di mezzi informatici.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento europeo(UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche, l'Appaltatore, ove necessario, sarà nominato, dall'Azienda Sanitaria, Responsabile del trattamento dei dati personali, mediante la sottoscrizione di un *"Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali"*.

Articolo 25 Risoluzione del Contratto

L'Azienda Sanitaria avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C., e previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolverà di diritto il Contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, di mancata reintegrazione della garanzia;
- in caso di tre contestazioni formali per inadempimenti o ritardi nell'esecuzione del servizio già oggetto di penale;
- nel caso di applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dagli atti di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione del servizio;
- in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del Contratto sorge per l'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso alle medesime condizioni economiche, sino all'individuazione del nuovo contraente, salvo diverse indicazioni da parte dell'Azienda Sanitaria.

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, l'Azienda Sanitaria ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio alle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Appaltatore possa dare luogo.

Articolo 26 Rapporti tra Appaltatore e Azienda Sanitaria RUP e DEC

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'Azienda Sanitaria comunicherà all'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), cui sono demandate le attività di competenza previste dall'art. 301 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria, prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, un proprio rappresentante che avrà il compito di rapportarsi con l'Azienda Sanitaria per tutte le questioni relative al Contratto medesimo.

Articolo 27 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Ente appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il sub-appaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Ente appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., risolverà di diritto il Contratto, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 28 Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 e rinnovato da ultimo in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sopramenzionato ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 29 Contratto e spese

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, redatta in unica copia.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico dell'Azienda Sanitaria.

Articolo 30 Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

In corso di esecuzione del servizio, ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle Parti nel Contratto;

A tal fine le Parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- Per l'Azienda Sanitaria

PEC: _____@_____

- per il Fornitore

PEC: _____@_____

Articolo 31 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria sarà competente esclusivamente il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 32 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

L'Azienda Sanitaria potrà integrare le condizioni di cui al presente Contratto o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione dei servizi senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l'Azienda

Sanitaria e il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Contratto e di averne compreso la portata e gli effetti.

Azienda Sanitaria	Il Fornitore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Artt. 1, 2, 5, 7, 8,9,10, 11, 12,13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

Il Fornitore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate